

## **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITA' DI PARIS NANTERRE E L'UNIVERSITA' L'ORIENTALE DI NAPOLI**

L'universita' di Paris Nanterre, Istituzione pubblica a carattere Scientifico, Culturale e Professionale, Membro della Comue Université Paris Lumières, N° SIRET 199 212 044 00010 - Code APE 8542Z, La cui sede è al 200 Avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex, Rappresentata dal rettore, Prof. Jean-François BALAUDÉ, Designata di seguito come l'« UNIVERSITA' » E l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" La cui sede è a Napoli in Via Chiatamone 61/62, 80121 (C.F.: 00297640633), rappresentato dalla Rettore pro tempore Prof.ssa Elda Morlicchio, designata di seguito come « L'Orientale »

### **PREMESSO CHE**

- a) tra le due istituzioni esiste una comunione di linee di ricerca e una convergenza di progetti di ricerca nell'ambito dei settori scientifico disciplinari L-ANT/07-Archeologia Classica e L-ANT/10-Metodologia della ricerca archeologica;
- b) i temi dell'urbanistica, dell'archeologia del paesaggio, della cultura abitativa e della produzione artistica in età classica, nonché della metodologia della ricerca archeologica, sono ampiamente trattati dall'attività di ricerca e di formazione delle due Istituzioni;
- c) che i rispettivi ambiti d'intervento riguardano gli spazi urbani mediterranei considerati nella loro struttura, nella loro formazione ed evoluzione;
- d) che le due istituzioni intervengono in contesti diversi, che presentano dei tratti specifici da confrontare, disponendo ciascuna di competenze specifiche e strutture adeguate per lo sviluppo delle tematiche espresse ai punti b) e c)
- e) che lo sviluppo di tali tematiche non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca delle due Istituzioni;
- f) che è precipuo interesse dei due Atenei far sì che lo sviluppo di tali tematiche diventi un effettivo campo di confronto scientifico tra i gruppi di ricerca afferenti alle due Istituzioni e che possa essere occasione di scambio, confronto e arricchimento con analoghe esperienze di ricerca italiane e straniere;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Principio generale della convenzione di ricerca**

La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle condizioni di collaborazione per favorire gli scambi e ufficializzare il reciproco sostegno scientifico per i programmi condotti da entrambe le parti sui temi di cui in premessa. La convenzione costituisce il quadro nel quale s'iscriveranno progetti specifici che avranno origine dalla presente convenzione secondo modalità proprie, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie e potranno essere l'oggetto d'integrazioni alla medesima e che potranno definire in dettaglio le modalità scientifiche, tecniche, amministrative ed economiche.

### **Art. 2 - Obiettivi comuni**

Le parti s'impegnano a riunire le loro competenze per lavorare allo sviluppo delle conoscenze e alla valorizzazione dei risultati soprattutto nei seguenti ambiti d'intervento:

- operazioni sul terreno;
- rielaborazione dei dati in laboratorio;
- catalogazione e studio dei resti archeologici;
- formazione a livello di Master e di dottorato;
- comunicazione e diffusione dei risultati in vista di pubblicazioni scientifiche.

### **Art. 3 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto:

- promuovere la collaborazione scientifica;
- sviluppare gli scambi di conoscenze, esperienze e competenze tra le parti;
- costruire progetti di ricerca comuni;
- collaborare nella ricerca di fondi presso soggetti pubblici e privati;
- promuovere lo scambio di ricercatori e studenti nell'ambito di programmi scientifici;
- condividere la documentazione scientifica (pubblicazioni, rapporti operativi);
- condividere i dati nel rispetto del diritto alla riservatezza e della proprietà intellettuale;
- organizzare attività di didattica e alta formazione, quali *stages* formativi, per il personale e i collaboratori;
- curare la diffusione dei risultati, in tutte le forme possibili (laboratori, seminari, workshop, pubblicazioni).

Queste attività si svolgeranno nell'ambito di progetti di ricerca comuni. Ogni progetto sarà oggetto di una convenzione specifica, che preciserà le condizioni e le modalità di collaborazione tra le due istituzioni.

#### **Art. 4 - Durata**

La presente convenzione scientifica avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti e potrà essere rinnovata, tramite un atto aggiuntivo al fine di perseguire gli obiettivi comuni fissati dall'art. 2.

#### **Art. 5 - Responsabili**

L'Université de Paris Nanterre, le Département d'Histoire de l'art et Archéologie, l'École Doctorale ED 395, l'UMR 7041 ArScAn (ESPRI-LIMC), designano quale responsabile scientifico la prof.ssa Pascale Ballet.

L'università l'Orientale, Il no Asia Africa e Mediterraneo designa quale responsabile scientifico della convenzione in oggetto il prof. Fabrizio Pesando.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Ciascuna delle due istituzioni s'impegna a mantenere rigorosamente riservate le informazioni che ha ricevuto, che riceverà o di cui essa ha avuto o avrà conoscenza, dall'altra istituzione, nell'ambito degli scambi effettuati tra le due istituzioni prima della conclusione del presente accordo quadro e durante l'esecuzione delle presenti (di seguito "Informazioni riservate"), e a non utilizzarle senza la preliminare autorizzazione scritta dell'altra istituzione.

Le informazioni riservate sono definite, in modo non esaustivo, come tutte quelle informazioni, indipendentemente dalla loro natura (scientifica, tecnica, commerciale, finanziaria, contabile, giuridica, fiscale, amministrativa), dal loro supporto (scritto, verbale, magnetico, elettronico, grafico o digitale) e indipendentemente dalla loro forma (dati, segnali, risultati, programmi informatici, piante, protocolli, formule, schemi, disegni, prototipi, campioni, savoir-faire, segreti di fabbrica, analisi, compilazioni, miglioramenti, studi, documenti), fornite da un'istituzione all'altra.

Le Informazioni riservate saranno considerate come riservate al momento della loro divulgazione, senza che nessun'altra formalità o conferma di riservatezza sia necessaria.

Ogni istituzione è responsabile nei confronti dell'altra istituzione del rispetto da parte del suo personale, dei suoi collaboratori o di eventuali subcontraenti del presente obbligo.

Il presente obbligo di riservatezza non si applica:

- Alle informazioni che, al momento della loro divulgazione, sono di dominio pubblico;

- Alle informazioni che ricadono nel dominio pubblico, tranne se lo diventano in conseguenza al non rispetto degli obblighi di accordo quadro;
- Alle informazioni già in possesso dell'istituzione ricettrice prima della loro comunicazione e che non erano soggetto a un obbligo di riservatezza in seguito a un altro contratto o impegno;
- Alle informazioni sviluppate in maniera autonoma dall'istituzione recettrice e senza l'utilizzo di Informazioni confidenziali fornite dall'altra istituzione;

Ciascuna delle due istituzioni s'impegna espressamente a informare l'altra istituzione di qualsiasi violazione o non rispetto della riservatezza delle Informazioni confidenziali di cui verrebbe a conoscenza e a fornire tutta l'assistenza possibile per minimizzare gli effetti di una tale violazione o non rispetto.

La presente violazione di riservatezza si applica a tutta la durata dell'accordo quadro e ai cinque (5) anni successivi alla sua scadenza, indipendentemente dalla causa di questa.

#### **Art. 7 - Spese**

Convenzioni specifiche a ciascun programma di ricerca derivante dal presente accordo preciseranno le condizioni finanziarie.

#### **Art. 8 - Risoluzione delle controversie**

I due Dipartimenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla conclusione, dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello in cui ha sede la Parte che si difende. Il giudice applicherà dunque la legge del difensore.

#### **Art. 9 - Facoltà di recesso**

In caso di non rispetto da parte dell'una o dell'altra istituzione degli impegni reciproci figuranti nella presente convenzione, questa potrà essere rescissa di diritto dall'una o dall'altra alla scadenza di un periodo di tre mesi facente seguito all'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sia esposta la controversia e con valore d'ingiunzione.


L'esercizio di questa facoltà di recesso non dispensa l'istituzione inadempiente di rispettare gli obblighi contrattati fino alla data di effetto del recesso. Fatto in quattro esemplari originali di cui due in francese e due in italiano. Ciascuna parte conserverà un esemplare in ciascuna lingua.

Paris, le **11 JUIN 2019**

Pour l'université Paris Nanterre

Le Président

Jean-François Balaudé



Napoli, il **05 FEB. 2020**

Per l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale

La Rettrice, Prof.ssa Elda Morlicchio

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Elda Morlicchio".

